

TI_GERICHTE 33.2000.26 vom 13. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.26

FR: TI_GERICHTE 33.2000.26 du 13 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.26 del 13 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;

E. 3

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: " a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia" (cpv. 3) 2.6. Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il

valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." 2.7. Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000*, pag. 99). Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100). Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario va computato. Giusta le direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 15 gennaio 1995 (n.15) dell'ACC il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto, il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Secondo la circolare del 15 gennaio 1995 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 6/2 del 24 marzo 1987: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locativi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)". Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1. gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.). In ogni caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC). Nella presente fattispecie, dalla notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. atti dell'amministrazione, Doc. _) si evince che il valore locativo dell'usufrutto corrisponde a fr. 7'200.--, come d'altro canto giustamente ritenuto dalla Cassa nella decisione impugnata. Tale valore, la cui computazione nel calcolo delle PC non è contestata, è essenziale per la valutazione di determinate poste del fabbisogno. 2.8. Per quanto concerne il calcolo del fabbisogno dell'assicurata, va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309). Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di

manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, *L'imposition du revenu et de la fortune*, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122). In base alla circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1975, anno in cui l'ex-marito decise di alzare la casa materna di un piano (cfr. lettera 29.8.1998 della signora _____, agli atti dell'amministrazione, Doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 1'800 (25% del valore locativo). Tale importo è stato peraltro applicato dalla Cassa nel suo calcolo (cfr. consid. 1.2.).

2.9. La ricorrente ha chiesto che vengano riconosciuti, a titolo di deduzione, gli interessi ipotecari relativi ai debiti garantiti da cartelle ipotecarie costituite sul fondo di cui usufruisce. L'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. Gli ammortamenti non possono invece essere dedotti (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 3007; Carigiet, op. cit., pag.90). Visto che nel caso di un fondo sul quale gravano sia il diritto di proprietà che quello di usufrutto i redditi vengono computati all'usufruttuario (cfr. art. 12 OPC; art. 745 cpv. 2; 755; 756; 757; 758 CCS) appare giustificato riconoscere la deduzione degli interessi ipotecari, così come le spese di manutenzione dei fabbricati, a quest'ultimo. Ciò è pure giustificato dal fatto che secondo l'art. 765 cpv. 1 CCS gli interessi sui debiti del proprietario garantiti dall'oggetto dell'usufrutto sono sopportate dall'usufruttuario. Secondo la dottrina infatti compete all'usufruttuario il reddito netto dell'usufrutto (Meyer- Hayoz, *Schweizerisches Privatrecht VI/1*, Basilea Stoccarda 1977, p. 618). Anche da un punto di vista fiscale (cfr. art. 20 lett.b e 40 LT) l'usufruttuario viene imposto sulla sostanza e sul reddito relativo all'usufrutto, di conseguenza secondo la Camera di diritto tributario (sentenza del 21 giugno 1993 in re M. S) a lui devono applicarsi tutte le norme legislative che concernono la deduzione dei debiti in relazione con l'imposta sulla sostanza. Lo stesso deve valere per le deduzioni concesse sul reddito. Il Tribunale federale delle assicurazioni proprio in una sentenza riguardante il Canton Ticino del 24 novembre 1997 nella causa B.-S.M. ha osservato che la dottrina precisa che l'usufruttuario, salvo convenzione contraria, deve sopportare i soli interessi dei debiti che già gravano il bene oggetto dell'usufrutto al momento della sua costituzione (cfr. Leemann, in *Berner Kommentar*, n. 5 ad art. 765 CC; Steinauer, *Les droits réels*, vol. III, n. 2449). Nel caso di specie dall'estratto del RF si evince che le due cartelle ipotecarie che gravano il fondo di cui usufruisce l'assicurata sono state iscritte prima della costituzione dell'usufrutto (cfr. rogito 20.5.1997, agli atti dell'amministrazione, Doc. _), più precisamente il 3 marzo 1975 e il 14 gennaio 1997. Dal momento che dai conteggi della Banca _____ (cfr. atti dell'amministrazione, Doc. _) emerge l'esistenza dei due debiti menzionati dall'assicurata e garantiti dai pegni immobiliari (cfr. lettera della signora _____ 29.8.1998, Doc. _), occorre concludere che pure tali debiti sono stati contratti prima della concessione dell'usufrutto. I relativi interessi ipotecari devono, pertanto, essere tenuti conto nel calcolo del fabbisogno, a differenza di quanto sostenuto dalla Cassa nella risposta del 19 giugno 2000. Gli atti fiscali a proposito del computo delle deduzioni relative

al reddito della sostanza indicano l'importo di fr. 8'831.-- (cfr. notifica tassazione 1999/2000, Doc. _). Come sopra menzionato gli interessi ipotecari sommati alle spese di manutenzione dei fabbricati non possono, tuttavia, eccedere il ricavo lordo dell'immobile, in casu corrispondente al valore locativo dell'usufrutto. L'assicurata deve far fronte semestralmente al pagamento di fr. 1'187.50 e di fr. 2'550.-- a titolo di interessi ipotecari (cfr. conteggi _____, Doc. _) per un totale di fr. 3'737.50. Va notato che la banca procede automaticamente a dividere tra i due nipoti il totale degli interessi dovuti sul debito. L'assicurata, usufruendo unicamente della parte di proprietà per piani di proprietà della nipote, corrispondente alla quota di 500/1000 (cfr. rogito 4 ottobre 1996 concernente la costituzione di PPP, Doc. _) deve sopportare solo la metà degli interessi ipotecari maturati. Essi corrispondono annualmente a fr. 7'475.--, pari a circa fr. 623.-- mensili. Dagli atti di causa si evince che l'assicurata versa mensilmente alla Banca _____ la somma di fr. 700.--. Essi sono comprensivi dell'ammortamento di uno dei due debiti (cfr. Formulario per la richiesta della PC, Doc. _ e allegati). Tuttavia, sulla base della dottrina e delle Direttive UFAS, la parte relativa all'ammortamento non può essere considerata. La somma degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione dei fabbricati è, dunque, di fr. 9'275.-- (fr. 7'475.-- + fr. 1'800.--, cfr. consid. 2.8). Tale importo è superiore al valore locativo dell'usufrutto di fr. 7'200.--, dunque ai fini del calcolo delle PC deve essere considerato solo quest'ultimo, di cui solo fr. 5'400.-- concernono gli interessi ipotecari. Gli importi calcolati dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. consid. 1.2.) risultano corretti e, dunque, non prestano il fianco a critiche. 2.10. Va, inoltre, osservato, che la pigione è riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87). Giusta l'art. 16a LPC: " nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano (cpv. 2). L'ammontare annuo del forfait è di 1'680 franchi" (cpv. 3) Sulla base di quest'ultimo capoverso, dunque, oltre al valore locativo dell'immobile, possono essere riconosciute spese al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr.13'800.-- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87). In casu, pertanto, l'importo di fr. 8'880.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr. consid. 1.2.) appare corretto. Esso, infatti, corrisponde alla somma di fr. 7'200.--, equivalenti al valore locativo dell'usufrutto, e di fr. 1'680.--, relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale ammontare non eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr. 12'000.--, esso è stato inserito totalmente nel conteggio. 2.11. Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nella decisione oggetto del ricorso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.2.) non può essere censurato. Per contro, come già rilevato, quanto sostenuto dalla medesima nella risposta (cfr. consid. 1.4.) non trova alcun fondamento giuridico. Di conseguenza la decisione 13 marzo 2000 della Cassa, la quale ha negato all'assicurata l'erogazione della PC in quanto i redditi superano il fabbisogno, deve essere confermata.